

SOCIETA STORICA VERCELLESE

STATUTO

Il presente Statuto, approvato all'atto della costituzione della Società Storica Vercellese il 19 aprile 1972, è stato in seguito modificato dalle assemblee sociali del 23 giugno 1985, del 9 giugno 2002 e del 12 maggio 2013.

ART. I

La Società Storica Vercellese (in breve Società) è un'associazione culturale di volontariato ai sensi della Legge 266/97; è apartitica e non ha fini di lucro. La sua sede è stabilita in Vercelli.

ART. II

La Società si propone di favorire ricerche e analisi critiche di reperti, monumenti e documenti relativi alla storia del Vercellese su basi scientifiche, e di contribuire fattivamente alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio archivistico, artistico e bibliografico del Vercellese. Essa ispira la sua attività al concetto della più assoluta libertà di ricerca, senza discriminazione alcuna d'impostazione culturale, scientifica e ideologica, fatta salva l'aderenza ai fini strettamente storici che caratterizzano la Società.

La Società ha pure lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto di tutto ciò che costituisce tale patrimonio, avvicinando gli studiosi per uno scambievole rapporto di studi relativi al Vercellese.

In particolare la Società si propone di raggiungere le sue finalità mediante:

- a) la pubblicazione di una rivista storica;
- b) la pubblicazione di monografie di carattere storico;
- c) l'organizzazione di dibattiti, conferenze, convegni congressi, mostre e corsi di studio inerenti alla propria attività istituzionale.

La Società svolge la propria attività avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci.

ART. III

I soci della Società Storica Vercellese si distinguono in:

- a) soci onorari;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori.

Possono divenire soci onorari tutti coloro che per il loro grado e per la loro autorità danno lustro alla Società. Essi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e il loro contributo alla Società è facoltativo. Possono partecipare alle Assemblee della Società senza diritto di voto.

Possono divenire soci ordinari tutti coloro che hanno rivolto domanda d'ammissione. La domanda deve essere presentata da un socio ordinario e deve essere accolta a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. Essa impegna la stretta osservanza del presente statuto.

Possono divenire soci sostenitori i soci ordinari che, come minimo, versano annualmente la quota particolare stabilita dal Consiglio Direttivo.

Eventuali ricorsi contro le decisioni del Consiglio Direttivo riguardo all'ammissione di nuovi soci, devono essere proposti all'Assemblea dal socio presentatore.

La qualifica di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per dimissioni volontarie o cause di forza maggiore;
- c) per violazione del presente statuto e per altri motivi gravi su decisione del Collegio dei Probiviri..

ART. IV

L'Assemblea della Società si riunisce in sessione ordinaria per esanimare, discutere e approvare la relazione del Presidente sull'attività svolta, il conto consuntivo e il bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta dei due terzi dei soci ordinari o su convocazione del presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo per deliberare su problemi di particolare importanza. Hanno diritto al voto solo i soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un quarto dei soci presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice salvo espressa eccezione.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo; fra di essi l'Assemblea elegge il presidente della Società.

L'Assemblea elegge, al di fuori del Consiglio Direttivo, tre probiviri che hanno il compito di tutelare l'osservanza dello statuto e due revisori dei conti. Essi riferiscono direttamente all'Assemblea.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

ART. V

La Società è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e formato da un minimo di sette a un massimo di quindici componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni consecutivi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo promuove le attività sociali e, sentito il tesoriere, predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Viene convocato ad iniziativa del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Le votazioni sono a voto palese, ma le votazioni riguardanti le persone sono a scrutinio segreto. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo espressa eccezione. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di un presidente onorario, di un vicepresidente onorario e di consiglieri onorari. Il presidente onorario, il vicepresidente onorario e i consiglieri onorari possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, a maggioranza di due terzi:

- a) il vicepresidente;
- b) il segretario;
- c) il tesoriere;
- d) il direttore della rivista.

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni temporanee di studio e di lavoro di carattere consultivo o per l'assolvimento di mandati speciali.

ART. VI

La Società desidera mantenere stretti contatti con altri enti e associazioni culturali per un proficuo scambio di notizie e di esperienze.

ART. VII

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

ART. VIII

Lo scioglimento della Società può essere deliberato soltanto dall'Assemblea. Alla votazione dovranno essere presenti almeno i tre quarti dei soci. La deliberazione dovrà ottenere almeno i due terzi dei voti dei presenti.

In caso di scioglimento i beni della Società sono devoluti a un'organizzazione culturale di volontariato operante nel Vercellese.